



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Autorizzazione al Direttore di Esercizio a transigere la vertenza Scorrano c/AMAT.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo, alle ore 9,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione l'ing. Francesco Lucibello

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

In riferimento alla nota del 07/03/1995 inviata dall'avv. Leonardo Iavernaro, ns. difensore nella causa fra Scorrano Paolo e l'Azienda, per il riconoscimento della qualifica superiore di segretario, si relaziona quanto segue.

L'entrata in vigore della L.270/1988 ha posto il problema della determinazione dell'organico aziendale: infatti, nell'abrogare la legge n° 30 del 1978, ha delegato alla contrattazione collettiva la definizione dei livelli e delle qualifiche attribuibili al personale autoferrotranviario.

Pertanto, venuta meno l'efficacia della deliberazione n° 286/1986 adottata dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda avente ad oggetto la determinazione dell'organico aziendale, occorre prendere come punto di riferimento giuridico per le qualifiche attribuibili l'Accordo Nazionale del 13 maggio 1987, allegati "A" e "B".

Tanto premesso, a seguito del ricorso all'Autorità Giudiziaria da parte di alcuni dipendenti ci si è posti, tra l'altro, anche il problema di verificare se, alla data di entrata in vigore della legge n° 270/88 e cioè il 29/10/1988, venne correttamente applicato il CCNL di categoria.

In relazione alla vertenza instaurata dal dipendente Scorrano Paolo, si espone quanto di seguito.

Scorrano Paolo, dipendente inquadrato nel 7° livello con la qualifica di esattore, ha inoltrato ricorso al Pretore del Lavoro di Taranto, chiedendo l'inquadramento nel 5° livello a far data dal 7.5.1990.

L'Azienda si è costituita in giudizio, affidando il relativo mandato all'Avv. Leonardo Iavernaro.

Si ritiene che la controversia in oggetto possa essere transatta alle condizioni di seguito riportate.

Scorrano Paolo, alla data di applicazione dell'Accordo Nazionale del 1987, era in servizio con la qualifica di "esattore", livello VII e, pertanto, con decorrenza 1.1.1989 gli è stata attribuita la qualifica di "esattore ex L.30/1978 ad esaurimento" liv. 7°: in applicazione delle tabelle di derivazione All. B all'Accordo Nazionale citato.

Occorre a questo punto rilevare che la nota 8 delle predette tabelle descrivono l'esattore quale: "Agente addetto alla raccolta degli incassi e al rifornimento e alla verifica dei biglietti".

Orbene, lo Scorrano, nell'ambito dell'Ufficio Retribuzioni svolgeva fin dal 12/04/1988 mansioni diverse e tanto è emerso da quanto relazionato dal dirigente amministrativo dott. Carrieri con nota n° 32 del 23/01/1995.

Pertanto, sarebbe stato più giusto e più confacente alle mansioni effettivamente svolte dallo Scorrano, equiparare lo stesso al segretario Liv. 7° ex L.30/1978, qualifica che vedeva un inquadramento transitorio al 6° livello a decorrere dal 1.1.1989 e successivamente al 5° livello, nella nuova figura di segretario ex CCNL 1986, decorsi i 4 anni e quindi a partire dal 1.1.1993.

L'Avv. Iavernaro propone, invece, un inquadramento giuridico di 6° livello con la qualifica di segretario a partire dal 7.5.1990, tenendo presente che dopo quattro anni conseguirebbe l'inquadramento nel 5° livello, nonchè la corresponsione del trattamento economico di 6° livello a partire dal 1.7.1993 fino all'inquadramento nel 5° livello.

La qualifica di segretario 6° livello dal 7.5.1990 non può essere attribuita in quanto dall'entrata in vigore della legge 270/88 e del CCNL 1986 le qualifiche ad esaurimento ex L. 30/78 non sono più attribuibili.

Lo Scorrano quindi dopo il 1° gennaio 1989, se correttamente fosse stato inquadrato come esattore ad esaurimento, poteva solo essere adibito a mansioni superiori ai sensi dell'art.18 in qualifiche contemplate dal nuovo CCNL e maturare il diritto all'inquadramento definitivo solo al verificarsi di tutte le condizioni richieste dall'art. 18 stesso.

Ora, poichè allo Scorrano sono state attribuite per iscritto dal direttore le mansioni di addetto pratiche amministrative liv. 6° dal 07/05/1990 e per un periodo superiore ai sei mesi in un anno, è chiaro che tale qualifica potrebbe essergli attribuita definitivamente solo se vi fosse stata all'epoca la vacanza posto.

La qualifica di addetto pratiche amministrative non è però derivabile da alcuna delle precedenti qualifiche ex L. 30/78 presenti nell'organico aziendale del 1986, e quindi i relativi posti avrebbero dovuto essere creati con apposito provvedimento della C.A., cosa questa che non è avvenuta.

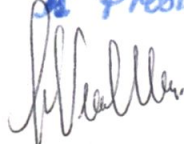
In definitiva si ritiene debba essere ricostruita la carriera dello Scorrano così come mostrato, e non già come suggerito dall'avv. Iavernaro, e chiusa transattivamente la vertenza giudiziaria, con rinuncia del dipendente al pagamento di interessi, rivalutazione e spese legali.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto l'art. 6 del T.U. 1925;
- visto il D.P.R. 902 del 04/10/1986;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del direttore di esercizio;

DELIBERA

- di autorizzare il direttore di esercizio a transigere la vertenza in atto con il dipendente Scorrano Paolo alle condizioni esposte nella relazione del medesimo direttore, ampiamente esplicitata nella narrativa del presente provvedimento;
- di far gravare la spesa riveniente dagli arretrati, da quantificarsi a cura dell'ufficio competente, sul bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995 alla voce "spese di personale";

Il Presidente


Il Segretario


- 4 APR. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 24 APR. 1995

CAPO AREA
IL DIRETTORE
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 3/aprile/1995

N° di Protocollo : Dir/1065/95

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi, 3

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 30/marzo/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101.
- Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

4/4/95
R. B.



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li **6 APR. 1995**

N° di Protocollo : Dir/ *1105/95*

Risposta a n° del

Allegati n°

Egr. Avv.

Leonardo Iavernaro

Via Salento 37

74100 TARANTO

Egr. Avv.

Domenico Casulli

Via Pitagora 142

74100 TARANTO

OGGETTO : Controversia Scorrano c/AMAT

Si comunica che, con deliberazione n° 98 del 30/03 u.s., la Commissione Amministratrice ha autorizzato questa Direzione a transigere la controversia di cui all'oggetto, con inquadramento transitorio del dipendente nella qualifica di segretario ex L. 30/1978 liv.6 a decorrere dall'01/01/1989 e successivamente, dal 01/01/1993, nella qualifica definitiva di segretario ex CCNL 1986 liv. 5.

Al dipendente interessato, inoltre, verranno corrisposti i dovuti arretrati.

Quest'ultimo, a sua volta, si impegnerà a rinunciare ad ogni altra pretesa economica, interessi, svalutazione e spese legali, provvedendo conseguentemente alla cancellazione della causa dal ruolo.

Ad avvenuta esecutività della deliberazione de qua (presumibilmente 15 giorni), si potrà procedere alla formalizzazione della transazione nei termini suddetti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)